DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riferimento all'informativa prevista a favore dei partecipanti agli OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, Amundi SGR S.p.A. (la "**SGR**") comunica di seguito, in forma sintetica, i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni e prestazioni e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

Incentivi versati dalla SGR

In conformità della normativa applicabile, la SGR ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad oggetto compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione all'attività di gestione, il cui pagamento è volto ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacola l'adempimento dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Fondo o dei sottoscrittori.

Precisamente la SGR:

- riconosce ai distributori delle quote del fondo a fronte dell'attività di promozione e del collocamento di tali quote e delle attività di assistenza pre e post-vendita e/o di consulenza in materia di investimenti prestate agli investitori:
  - la totalità degli importi percepiti a titolo di commissione di sottoscrizione (per le Classi di quote che le prevendono),
  - una percentuale degli importi percepiti a titolo di commissione di gestione, differenziata in base agli accordi intercorsi con i singoli collocatori e commisurata alla natura ed all'insieme dei servizi che il collocatore si è impegnato a prestare al cliente finale. Tale quota parte è compresa tra l'80% e l'86,11% per i collocatori appartenenti al medesimo Gruppo della SGR e tra il 50% e l'80% per i collocatori non appartenenti al Gruppo della SGR.
- può fornire utilità non monetarie a favore dei distributori per attività di marketing e per l'organizzazione e la prestazione dell'attività di formazione e qualificazione del personale dei medesimi distributori.

Incentivi percepiti dalla SGR

La SGR può percepire dai gestori degli OICR oggetto di eventuale investimento dei fondi gestiti, retrocessioni commissionali di importo variabile, integralmente riconosciute al patrimonio dei fondi stessi.

La SGR non percepisce dai negoziatori di cui si avvale nell'attività di investimento prestazioni sotto forma di ricerca in materia di investimenti.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR può ricevere materiale o servizi riconducibili alla ricerca in materia di investimenti se si è in presenza:

- di benefici non monetari minori, come tali percepibili senza aggravio di costi per il sottoscrittore;
- di materiali o servizi che il gestore può ricevere pagandoli esclusivamente con proprie risorse.

La SGR considera ammissibili le seguenti quattro tipologie di benefici non monetari di minori:

a) informazioni documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;
b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale;
c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o di un servizio di investimento;
d) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

La SGR non conclude con gli intermediari negoziatori accordi che possano impedire il rispetto della disciplina sulla *best execution*.

Reclami

Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal partecipante, oltre che per il tramite del collocatore, anche direttamente alla SGR, al seguente indirizzo Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10 20121 Milano, all'attenzione dell'ufficio "*Retail Client Servicing & Reporting*". Il processo di gestione dei reclami deve esaurirsi nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La SGR prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo indicato dal partecipante.

Il partecipante, qualora, dopo aver presentato un reclamo, non sia soddisfatto dell'esito o non abbia ricevuto risposta entro i termini sopra indicati e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle

controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, prima di avanzare domanda giudiziale, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.
Potranno essere sottoposte all'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo inferiore a 500.000 euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio. Sono invece esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR degli obblighi sopracitati e quelli che non hanno natura patrimoniale.
Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all'ACF sono disponibili su sito internet www.acf.consob.it, nonché sul sito internet della SGR.

* * *

Infine, si segnala che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, è dotata di:
– una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse;
– strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini;
– strategie per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti.
Per maggiori informazioni al riguardo consultare la Parte I del Prospetto dei fondi ed il sito internet della SGR www.amundi.it (sezione Prodotti).

* * *

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in osservanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia con il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6, lett. a), ha determinato la misura dell'importo minimo al di sotto del quale la stessa potrà astenersi dal reintegro ai partecipanti in caso di errori di calcolo nel valore unitario della quota del Fondo.

Tale importo è stato definito nella misura di 5 Euro o nella diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota ai partecipanti.

Amundi SGR S.p.A.